



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0078 - 11 /10 DEL 15 FEB. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana";

VISTO l'art. 5 comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102 relativo alla conferma dell'Avv. Francesco ROCCA quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2011, e convertito in Legge 3 agosto 2010, n.126;

VISTA l'O.C. 565-10 dell'11 novembre 2010, con cui è stato introdotto il Codice Etico e di Condotta della Croce Rossa Italiana (il Codice), che rappresenta uno strumento utile per assicurare il rispetto dei Principi Fondamentali da parte di tutti i dipendenti, i soci ed i volontari delle C.R.I., riaffermando i diritti e le responsabilità di tutti gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana;

PRESO ATTO che l'introduzione del Codice, da parte della nostra Società Nazionale, ha ricevuto il plauso ufficiale della Federazione Internazionale così come del Comitato Internazionale, che lo riconosce un passo avanti nell'implementazione della Azione 3 della Strategia per il Movimento (Consiglio dei delegati, 2005), che consiste nel monitorare e proteggere l'integrità delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa;

VISTO che Il C.I.C.R. considera il Codice, come un documento molto positivo, utile per consentire alla Società di assicurare il rispetto dei Principi Fondamentali da parte di tutti i suoi dipendenti, soci e volontari e avendo, a tale proposito, il Comitato Internazionale fornito alcuni commenti che suggeriscono delle precisazioni su alcuni punti, offrendo inoltre spunto per una futura revisione.

CONSIDERATO che alcune osservazioni espresse dal Comitato Internazionale, richiamano aspetti che sono già adeguatamente regolati da altre fonti (es. diritti elettorali dei soci) o modifiche che riguardano l'impianto statutario ed organizzativo della Croce Rossa Italiana e, essendo state recepite, verranno attentamente seguite in fase di formulazione dello Statuto e dei regolamenti interni;

VISTE le preoccupazioni rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della C.R.I. circa la possibile interpretazione di alcuni articoli in una direzione limitativa dei diritti sindacali e dei lavoratori, e da alcuni Soci rispetto possibili limitazioni al libero scambio di opinioni, proprio della vita democratica dell'Associazione;

PRESO ATTO che, come espresso all'art.12, lettera m) del Codice, è *dovere dei Presidenti consegnare ai Soci e Dipendenti il testo del presente Codice*, e che tale adempimento, in un'ottica di trasparenza, è stato assicurato, per il tramite dei vertici preposti, con la richiesta di sottoscrizione dello stesso entro il 30 gennaio 2010,



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

TENUTO CONTO che sono in corso di radicale ridefinizione i regolamenti circa i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, con l'introduzione di collegi arbitrali/collegio dei garanti e della figura dei mediatori, per l'ampliamento delle tutele degli appartenenti alla C.R.I.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare la nota interpretativa allegata come parte integrante della presente Ordinanza Commissariale e del "Codice etico e di condotta" stesso
2. che il "Codice etico e di condotta" integri i regolamenti vigenti fornendo criteri di riferimento, al fine di ridurre la discrezionalità dei provvedimenti disciplinari;
3. che il Delegato Nazionale alla Formazione predisponga quanto necessario affinché il Codice diventi parte del programma del corso base di accesso alla C.R.I.;
4. che l'Ispettorato Nazionale II.VV. ne preveda la divulgazione e condivisione all'interno del percorso formativo;
5. che il Dipartimento R.U.O. predisponga la consegna, con relativa "presa visione", al momento della firma dei nuovi contratti di assunzione del personale dipendente
6. che i Comitati assicurino misure idonee tese a favorire la divulgazione del testo dello stesso, anche mediante la sua pubblicazione e l'appropriata divulgazione a tutti gli appartenenti, per i livelli di competenza;
7. che il Direttore Generale indirizzi ai Dirigenti di I e II fascia, ivi compresi i Direttori Regionali, una direttiva generale volta a garantire l'osservanza del Codice da parte dei Dirigenti stessi e dei loro collaboratori

Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Rocca

La Delibera è conforme al DPR 97 del 27.02.2003 ?

L'atto amministrativo comporta oneri

Il Dirigente del Servizio VIII

(Dr.ssa Patrizia De Luca)

SI
 NO

0078-11

15 FEB. 2011



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

NOTA DI MODIFICA ED INTERPRETAZIONE

Art.1 Oggetto e finalità

Il Codice si prefigge di uniformare i comportamenti del personale dipendente e dei soci all'applicazione dei Principi Fondamentali e Valori del Movimento di Croce Rossa, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

Art. 5 contesto normativo di riferimento

La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all'art.2, è costituita dagli Statuti e i regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, la legislazione nazionale vigente, anche con riferimento alla normativa vigente in materia di pubblico impiego (di natura pattizia e non), le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi Protocolli Aggiuntivi, gli Statuti e le risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le risoluzioni e le decisioni dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale.

Art. 6 Clausola di non discriminazione

Con riferimento a *“i casi di ineguale trattamento possano essere giustificati da ragioni obiettive”*, al fine di evitare qualunque fraintendimento circa l'interpretazione della **lettera a)**, si specifica il riferimento al trattamento e protezione offerti dal Diritto Internazionale Umanitario o dalla Legislazione Internazionale sui Diritti Umani ai più vulnerabili, quali bambini e donne o nel caso siano richiesti competenze specifiche certificate o idoneità fisiche (es. certificato medico per poter svolgere servizio di pronto soccorso o attività OPSA, etc)

Al fine di non limitare il campo della non discriminazione la **lettera b)** è da intendersi integrata e specificato con *“... opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo”*

La parola “cittadini” è da ritenersi sostituita da “**persone**”.

Artt. 11 e 15 Salvaguardia contro il conflitto di interesse

L'articolo 15 è da riferirsi ai membri dell'Associazione e fa speciale riferimento a quei membri che sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico.

Al fine di proteggere l'integrità dell'Associazione si richiama la perentorietà che i membri di organi decisionali siano obbligati ad agire unicamente nell'interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, si astengano dal prender parte al momento decisionale della Società. Nei casi nei quali essi non si astengano dal prender parte al processo decisionale, si considerano integrative dell'articolo 11, le seguenti salvaguardie: *“Mancando di astenersi dal partecipare ad attività o decisioni come minimo il membro dovrà fare il massimo per assicurare che le sue funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro si asterrà dal prender parte a processi decisionali e detto conflitto verrà risolto nell'unico interesse della Croce Rossa Italiana”*.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Art. 12

Si emenda l'**art 12, lettera K)** e si sostituisce con "*Arruolare i soci e dipendenti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall'opinione politica e dalla lingua o ogni criterio similare*"

Essendo stato il Codice recepito dal territorio a tutti i livelli, attraverso lo strumento della firma, pur richiamando i doveri di tenere informati gli appartenenti, evidenziati dall'**articolo 12, lettera m)**, e come ribadito nella presente Ordinanza al **6**, si considera superato l'obbligo della firma

Artt. 13 e 15

Con l'entrata in vigore del Codice, alcune Soci e Rappresentanze sindacali hanno sollevato alcune perplessità sugli articoli attinenti alle libertà di manifestazione del pensiero degli appartenenti. In merito va fatta una coerente lettura dell'**art. 13 lettera d)** in combinato disposto con l'**art. 15 lettere k) l) m)**. L'articolo 13 stabilisce, un principio fondamentale, come quello del diritto d'espressione

Per quanto concerne l'**art. 13, lettera d)**, il termine "*costruttivo*" non costituisce un limite di contenuto della critica, restando garantito il diritto di informazione e di critica dell'esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e ad altri, fondati via via da dottrina e giurisprudenza, su principi impliciti desunti dalla Costituzione. Fermo restando che sono già regolamentate da altre fonti le limitazioni/diritti di dare e ricevere informazioni a chiunque e da chiunque, il riferimento ai *canali interni appropriati*, è da intendersi come esplicazione del già vincolante principio del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), rilevante per i pubblici dipendenti.

Per quanto attiene l'**art 15, lettera K)**, la disposizione ha lo scopo di salvaguardare l'omogeneità delle informazioni che riguardano l'Associazione davanti all'opinione pubblica e ai partner istituzionali. L'assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Commissari, quali rappresentanti dell'Associazione sul territorio, come previsto dallo Statuto vigente, mira a salvaguardare l'immagine, l'unità e l'integrità dell'operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell'associazione rispetto all'esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali, ampiamente regolati dalla legge 300/70, agli artt. 1; 8; 28 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il quale, già vincolante per i dipendenti, fa salvo, espressamente, *il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, con l'obbligo per il dipendente di astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.*

Con riferimento alla **lettera l)** dello stesso **articolo 15**, si specifica che il dovere di discrezione e riservatezza non sia da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio. Sul divieto di *comunicare in qualunque forma ad una persona non qualificata, documenti e informazioni della quali l'appartenente alla CRI venga a conoscenza in occasione delle sue funzioni e del suo divieto di renderli pubblici*, esso rientra nel generale principio di riservatezza che circonda gli atti interni di una pubblica amministrazione.

0078 - 11 15 FEB. 2011



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Nel quadro dell'articolo analizzato, la **lettera m)**, la cui rubrica "**Denunce**", tale articolo intende incoraggiare le informazioni interne all'Amministrazione nell'ottica della tutela della dignità della stessa, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. Con lo specifico riferimento a "*denunce*" e "*ad ogni tipo di segnalazione*", l'articolo non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell'ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall'art 24 Cost.. L'astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell'immagine della C.R.I.

0078 - 11 15 FEB. 2011